

le parti convengono quanto segue

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo

Allo scopo di migliorare l'efficacia degli interventi *on field* del personale tecnico di rete e ridurre i tempi per il ripristino degli impianti, l'Azienda utilizzerà una funzionalità di geolocalizzazione, nell'ambito del *Work-Force Management* (WFM, tool per la gestione della forza lavoro) attraverso una specifica applicazione, installata sugli *smartphone* aziendali in uso al personale tecnico, che invierà l'informazione di posizionamento rilevata dal GPS dello *smartphone*.

Il tecnico dovrà abilitare l'applicazione, che consente l'invio del dato sulla geolocalizzazione, all'inizio dell'orario di lavoro e disabilitarla al termine dello stesso; sarà, inoltre, consentita la disattivazione di questa applicazione, in ogni altra ipotesi di sospensione dell'orario di lavoro, ivi inclusa la pausa per la consumazione del pasto.

In attuazione di quanto disposto dal Garante della Privacy l'attivazione dell'applicazione "*ClickMobile-Touch*" sarà segnalata con una apposita icona visualizzabile sul *display* dello *smartphone*; parimenti, con la scomparsa dell'icona sul *display* dello *smartphone*, il sistema WFM non sarà più in grado di geolocalizzare la posizione del tecnico.

Se la funzione di posizionamento è abilitata, l'invio del dato riferito alla geolocalizzazione avverrà ogni 15 minuti ed è escluso in ogni caso il tracciamento della posizione in tempo reale. Il sistema WFM gestisce il solo dato riferibile all'ultima posizione del tecnico e rilevato dall'applicazione, sovrascrivendo quello immediatamente precedente, per cui non è possibile storicizzare e ricreare precedenti posizionamenti e ricostruire tracciati e/o percorsi.

L'applicazione utilizzata per la geolocalizzazione non potrà in alcun modo avere accesso a qualunque altro dato presente sullo *smartphone* (a titolo esemplificativo e non esaustivo: traffico telefonico, sms, mms, posta elettronica o altro).

Tale applicazione potrà essere attivata e disattivata esclusivamente dal tecnico, anche al fine di garantire l'uso dello *smartphone* al di fuori dell'orario di lavoro (senza geolocalizzazione). La geolocalizzazione non interesserà il personale in reperibilità o quello impegnato nei lavori programmati notturni.

A. Lombardi
Roberto
Maurizio
Manuela

Scrive
2013

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

R. Riolu

AT

L'elenco nominativo dei soggetti preposti al trattamento dei dati gestiti dal sistema è reperibile presso la funzione aziendale preposta.

Solo il personale addetto alle attività di dispacciamento potrà accedere al sistema di geolocalizzazione per assegnare ai tecnici le attività di competenza.

Qualora fossero rilevate anomalie nel funzionamento del sistema WFM, l'accesso al sistema stesso potrà essere effettuato dall'Amministratore di sistema, al solo fine di ripristinare il corretto funzionamento. Per il ruolo di Amministratore di sistema verranno osservate le prescrizioni in materia definite dal Garante Privacy del 27 dicembre 2008, come modificato il 24 giugno 2009.

Gli accessi al sistema, da parte delle figure preposte sopra indicate, saranno tracciati negli appositi Log del sistema stesso. La Commissione Rete potrà richiedere che l'Azienda produca i dati necessari per il monitoraggio del fenomeno, anche avvalendosi del supporto dell'Osservatorio Controllo a Distanza.

Le parti confermano quanto previsto dagli accordi vigenti ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 300/70 in ordine all'utilizzo di questi dati, con particolare riferimento all'esclusione di finalità valutative e disciplinari.

Vengono parimenti confermate le disposizioni degli accordi vigenti relative alle modalità di trattamento ed aggregazione dei dati forniti dal WFM.

L'Azienda provvederà ad informare il personale che utilizzerà il sistema oggetto del presente accordo delle norme di comportamento e di utilizzo del sistema stesso e provvederà altresì alle opportune iniziative di aggiornamento tramite apposita documentazione fornita ai lavoratori via intranet aziendale e/o con comunicazioni mirate. L'Azienda, inoltre in sede di prima applicazione del sistema fornirà a detto personale l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ferma restando la facoltà per il singolo dipendente interessato di esercitare il diritto sancito all'art. 7 del citato D.Lgs..

L'Azienda dichiara di aver predisposto misure per adempiere alla normativa sulla *privacy* e protezione dei dati personali per la raccolta, il trattamento e l'archiviazione dei dati stessi e che i servizi di assistenza tecnica sugli apparati aziendali in dotazione ai lavoratori avverranno nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto delle norme sulla dignità e riservatezza dei lavoratori.

Stank
Monica Per...
Mano Pando

Alena

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Wood

Wald...
[Signature]

R. Rho...
[Signature]

